

L'EQUITY E LA COURT OF CHANCERY

L'Equity è il sistema di diritto elaborato dalla Corte di Cancelleria a partire dal XIV secolo, che si affianca al Common Law, imprimendo all'ordinamento inglese un tipico carattere duale ancor oggi riscontrabile, per quanto sostanzialmente modificato dai Judicature Acts degli anni 1873-1875.

L'Equity si afferma per sopperire alla crisi della giustizia così come amministrata dalle Corti di Westminster.

- a) Irrigidimento del Common law, che si evolve molto lentamente a fronte delle modificate esigenze socio-economiche, nonostante la tecnica dell'elaborazione dei writs in *consimilibus casis* e l'affermazione dell'*action on the case*;
- b) Rigido formalismo della procedura di Common Law, tanto che la causa può essere persa per motivi prettamente tecnici (come l'errore nella scelta del writ o l'impiego di una parola sbagliata nella formula).

A partire dal XIV sec. chi non ottiene giustizia innanzi alle Corti regie prende a rivolgersi direttamente al Sovrano, quale dispensatore di Giustizia, perché intervenga 'per soddisfare la coscienza e per opera di carità', decidendo *secundum aequitatem*.

La petizione è in prima battuta indirizzata al Cancelliere nella sua funzione di 'keeper of the king's conscience': costui la trasmette, se opportuno al Re affinché decida in seno al Consiglio della Corona.

Quando, a partire dalla guerra delle due rose, diviene per il Sovrano sempre più difficile riunirsi con il proprio Consiglio, trova spazio l'affermazione di una giurisdizione autonoma del Cancelliere, che rapidamente cresce e si sviluppa, fino a dar corpo ad un cospicuo corpo di regole e principi, il cuore dell'equity.

CARATTERISTICHE DELL'EQUITY

- a) Equity follows the law. Si tratta di un corpo di regole complementari rispetto alle regole di Common law. Il Cancelliere interviene non per sovvertire il Common Law, ma per mitigarne il rigore nei casi in cui la pedissequa applicazione delle regole di Common Law si risolve di fatto in una *summa iniuria*.
- b) Discrezionalità. Non esiste un diritto ad ottenere dal Sovrano giustizia secondo equità; non è configurabile un diritto alla pronuncia della Court of Chancery.
- c) Asistematicità. L'Equity non è un sistema autosufficiente: il Cancelliere interviene in raccordo con il Common Law, creando una serie di rimedi processuali per ampliarne la portata ove risulti insufficiente o per renderla inattiva ove contrasti con il comune senso di giustizia.
- d) Sistema processuale. Per lungo tempo il Cancelliere è un ecclesiastico che si avvale di chierici per la trattazione dei casi più complessi. Il processo di equità risulta, pertanto, modellato sulle regole del diritto canonico: è segreto, inquisitorio e senza giuria (a differenza del processo di Common Law).

RIMEDI IN EQUITY

- a) In caso di inadempimento contrattuale il Common Law garantisce alla parte pregiudicata il risarcimento del danno (*cfr.* la derivazione della tutela contrattuale dall'azione di trespass, tipica azione delittuale). Il cancelliere ovvia alla inadeguatezza del rimedio previsto dal Common Law, concedendo la 'esecuzione in forma specifica della prestazione dovuta' (*specific performance*), ovvero concedendo il rimedio della *injunction*, che consiste nell'ordine di fare o non fare ricolto al convenuto.

- b)** In common Law il contratto concluso in forma solenne non può essere impugnato per dolo o violenza. La vittima del dolo o della violenza può, per contro, rivolgersi al Cancelliere perché impedisca all'autore della condotta lesiva di rivolgersi alla Court at Law o, se del caso, perché gli impedisca di avvalersi della pronuncia di tale Corte.

